

ASSOCIAZIONE ITALIANA TERMINALISTI PORTUALI

"ASSITERMINAL"

STATUTO

ART. 1 - COSTITUZIONE SEDE DENOMINAZIONE

1.1 E' costituita a tempo indeterminato l'Associazione Italiana Terminalisti Portuali. In forma abbreviata "ASSITERMINAL".

1.2 L'Associazione ha sede legale in Roma, Viale Pasteur 10, CAP 00144 e sede operativa in Genova, Via Felice Romani 8, CAP 16122.

1.3 Il Consiglio Direttivo potrà modificare in ogni momento l'indirizzo della Sede dell'Associazione nell'ambito della stessa città, nonché aprire sedi secondarie ed/o uffici in altre città. Tali provvedimenti dovranno essere ratificati dalla prima Assemblea degli Associati.

ART. 2 - SCOPI

2.1 L'Associazione è apolitica e persegue i propri scopi in completa indipendenza, senza finalità di lucro, e si pone il primario obiettivo di garantire la diretta rappresentanza dell'imprenditoria portuale associata nonché di contribuire alla formazione degli indirizzi in materia di politica portuale e di sviluppo delle attività terminalistiche portuali e più in generale del sistema logistico nazionale.

2.2 In particolare l'Associazione persegue i seguenti scopi:

2.2.a) rappresentare le imprese terminaliste portuali nei rapporti con le autorità politiche ed amministrative e con qualsiasi organismo pubblico o privato, sia sul piano nazionale che internazionale, tutelando gli interessi della categoria.

2.2.b) tutelare lo sviluppo delle attività di impresa, anche attraverso la stipula di accordi sindacali di contenuto generale nonché di contratti di lavoro settoriali e nazionali;

2.2.c) provvedere alla fornitura di specifica informazione agli associati e consulenza agli stessi relativamente a problematiche considerate di rilevanza per il settore;

2.2.d) curare e coordinare pubblicazioni, ricerche, studi, organizzare convegni su temi economici, su temi sociali ed istituzionali che possano risultare direttamente o indirettamente di interesse per il terminalismo, ed in particolare per i traffici e lo sviluppo della logistica;

2.2.e) promuovere e organizzare corsi di formazione indirizzati al miglioramento del livello professionale degli addetti alle realtà terminaliste anche nell'indirizzo di favorire la crescita occupazionale;

2.2.f) partecipare direttamente o attraverso forme di collaborazione ad organismi privati o pubblici nazionali e internazionali in rappresentanza della categoria, avendo particolare riguardo alle problematiche connesse allo sviluppo dei sistemi logistici portuali;

2.2.g) svolgere ogni altra attività di interesse delle imprese associate.

ART. 3 - ASSOCIATI ORDINARI

3.1 L'adesione alla Associazione è libera e volontaria.

3.2 Ad Assiterminal possono aderire le imprese terminalistiche portuali, le imprese per operazioni portuali, le imprese che svolgono servizi portuali specialistici, complementari, accessori al ciclo delle operazioni portuali, nonché le società che hanno significative partecipazioni nelle suddette imprese, le associazioni e le organizzazioni che abbiano al loro interno le predette imprese.

3.3 Per "Terminalista portuale" si intende l'impresa che gestisce, in ambito portuale e in prevalenza con proprio personale, operazioni di imbarco, sbarco, trasbordo, deposito e/o movimento delle merci in genere e/o imbarco e sbarco passeggeri e/o di ogni altro materiale, avvalendosi in ogni caso di impianti e di attrezzature su aree portuali in concessione di cui all'art. 18 della Legge 84/94, eventualmente integrate da terreni di proprietà o in locazione ubicati in prossimità della zona portuale. Per "impresa per operazioni portuali" si intende l'impresa che, previa e specifica autorizzazione di cui all'art. 16 L. 84/94, espleta in ambito portuale le operazioni di imbarco, sbarco, trasbordo, deposito e/o movimento delle merci e di ogni altro materiale.

3.4 La verifica dei requisiti dei richiedenti l'adesione all'Associazione è demandata alla esclusiva competenza del Consiglio Direttivo.

3.5 Al fine della migliore trattazione, non esauribile con lo strumento di cui al punto 15.1 n) del successivo art. 15, di materie di particolare e riconosciuto interesse riguardanti specificamente una o più categorie di imprese associate di cui al presente articolo, il Consiglio Direttivo può deliberare la costituzione e il relativo funzionamento, all'interno dell'Associazione, di apposita sezione, fermi restando l'azione unitaria associativa, il rispetto degli indirizzi generali deliberati dall'Assemblea e quelli di competenza del Consiglio Direttivo, ai sensi del presente Statuto.

ART. 4 - ASSOCIATI AGGREGATI

4.1 Ad Assiterminal possono altresì aderire in qualità di associati aggregati enti, associazioni ed imprese che gestiscono interporti, autoporti, centri intermodali in Italia o all'estero ed altri operatori logistici o intermodali, i cui scopi siano connessi all'attività terminalistica ed alle operazioni e servizi portuali.

4.2 All'adesione in qualità di Associato aggregato non consegue la rappresentanza da parte di ASSITERMINAL, di cui all'Art.2.2.a), salvo che ciò sia contemplato in accordi specifici.

4.3 Gli Associati aggregati hanno diritto di usufruire delle prestazioni dell'Associazione senza accesso alla rappresentanza negli organi sociali, salvo sia diversamente previsto in accordi specifici.

4.4 Gli Associati ordinari che per qualsivoglia ragione cessino, se non in via temporanea, le attività di cui al precedente art. 3 ma continuino a svolgere compiti connessi all'attività terminalistica portuale o a quella di imprese per operazioni portuali acquistano, in mancanza di un loro espresso atto di recesso, la qualità di Associati aggregati.

ART. 5 - OBBLIGHI

5.1 L'adesione ad Assiterminal comporta l'accettazione del presente Statuto e degli eventuali regolamenti attuativi ed obbliga i soci ad osservare le deliberazioni adottate dagli Organi sociali.

5.2 Gli Associati sono tenuti a fornire le informazioni e le notizie che vengano loro richieste ai fini del raggiungimento degli scopi associativi. Tali informazioni e notizie devono essere tenute riservate da parte degli organi dall'Associazione.

5.3 L'adesione ad ASSITERMINAL comporta per gli Associati la rinuncia all'adesione ad altre associazioni che siano in contrasto od incompatibili con lo statuto di ASSITERMINAL medesima.

ART. 6 - AMMISSIONE E DURATA DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO

6.1 La qualità di associato ad ASSITERMINAL si acquisisce a seguito di domanda d'adesione e a far tempo dal giorno dell'accoglimento della stessa da parte del Consiglio Direttivo.

6.2 L'eventuale decisione del Consiglio Direttivo di non accoglimento della domanda di adesione deve essere motivata e tale motivazione trasmessa al proponente.

6.3 L'adesione ad ASSITERMINAL ha la durata minima iniziale di due anni solari - il primo per i rimanenti mesi da quando la domanda viene accettata ed il successivo anno solare - dopodiché si intende rinnovata tacitamente, di anno solare in anno solare, salvo comunicazione

di recesso da trasmettersi all'Associazione almeno tre mesi prima della scadenza con lettera raccomandata.

6.4 L'adesione obbliga all'integrale pagamento della quota di ammissione e degli altri contributi associativi calcolati pro quota per i residui mesi dell'anno solare, che devono essere corrisposti dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stato comunicato l'accoglimento della domanda.

ART. 7 - PERDITA DELLA CONDIZIONE DI ASSOCIATO

7.1 La qualità di Associato si perde:

7.1.a) Per recesso ai sensi dell'art. 4, comma 4, dell'art. 6 comma 3 e dell'art. 8.3 del presente Statuto;

7.1.b) Per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi inadempienze agli obblighi derivanti dalla Legge e dall'art. 5, comma 1 del presente statuto nonché per incompatibilità o indegnità, accertate e motivate nel provvedimento di esclusione da parte del Consiglio Direttivo.

Le decisioni del Consiglio Direttivo producono effetto trascorsi 30 giorni di calendario dalla loro comunicazione all'interessato, mediante lettera raccomandata.

Contro di esse è ammesso ricorso, da presentarsi al Collegio dei Probiviri, con lettera raccomandata entro 30 giorni di calendario dalla comunicazione dell'esclusione all'interessato. In tal caso gli effetti del provvedimento decorrono dalla data di decisione del Collegio dei Probiviri che dovrà comunque pronunciarsi entro il termine di 30 giorni di calendario dalla ricezione del ricorso.

La decisione del Collegio dei Probiviri è inappellabile.

7.1.c) La qualifica di Associato non è trasmissibile salvo casi di trasformazione, fusione e scissione.

7.1.d) La perdita della qualità di Associato dovuta a qualsivoglia motivo comporta la perdita del diritto di voto ed esclude qualsiasi diritto a valere sul fondo comune, mentre permane l'obbligo di corrispondere i contributi eventualmente ancora dovuti fino alla scadenza dell'anno solare.

ART. 8 - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI

8.1 Il Consiglio direttivo annualmente porta in Assemblea una proposta relativa all'importo del contributo annuale e degli eventuali contributi straordinari ed alla ripartizione degli stessi fra gli Associati ordinari ed aggregati, che permetta il corretto svolgimento dell'attività sociale ed il rispetto del budget previsto per l'esercizio successivo; il Consiglio Direttivo applicherà le deliberazioni dell'Assemblea in merito.

Ciascun Associato è tenuto a versare, nella misura e secondo le modalità fissate dall'Assemblea degli Associati:

8.1.a) Il contributo annuale;

8.1.b) Gli eventuali contributi straordinari finalizzati.

8.2 Gli Associati rispondono per le obbligazioni sociali solo nei limiti di quanto dovuto all'Associazione per il contributo annuale e per gli eventuali contributi straordinari.

8.3 Le deliberazioni di cui all'art. 8.1 dovranno essere comunicate agli Associati assenti mediante lettera.

Agli Associati che non hanno consentito alle deliberazioni di cui all'art. 8.1 spetta il diritto di recesso, da esercitarsi entro trenta giorni dalla data della assemblea da parte degli associati presenti ed entro trenta giorni dalla comunicazione di tale deliberazione mediante lettera raccomandata da parte degli associati assenti.

Il recesso avrà effetto dalla data in cui lo stesso sarà esercitato.

L'Associato receduto non sarà tenuto a corrispondere i contributi dovuti in base alla deliberazione motivo del recesso, ma solamente quelli eventualmente ancora dovuti sulla base della precedente deliberazione di ripartizione di contributi.

ART. 9 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

9.1 Sono Organi di ASSITERMINAL:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- i Vicepresidenti;
- la Commissione di Designazione;

- la Consulta Nazionale dei Porti;
- il Collegio dei Revisori Contabili;
- il Collegio dei Probiviri;
- il Direttore.

9.2 Possono essere eletti o ammessi negli Organi sociali i rappresentanti degli Associati ordinari in regola con il pagamento dei contributi associativi.

9.3 L'eleggibilità agli Organi sociali, fatta esclusione per il Collegio dei Revisori Contabili, per il Collegio dei Probiviri e per un componente del Consiglio Direttivo nominato dal Presidente, è riservata ai rappresentanti delle imprese aderenti che siano investiti di una effettiva responsabilità in seno alle stesse in quanto Titolari, Soci Amministratori, Soci Accomandatari, Presidenti, Amministratori Delegati, Consiglieri di amministrazione, Direttori Generali, dirigenti aziendali muniti di delega specifica, procuratori speciali. Tali soggetti debbono offrire piena affidabilità sotto ogni profilo.

9.4 La sopravvenuta mancanza di tali requisiti comporta la immediata decadenza dagli Organi associativi, a giudizio insindacabile del Collegio dei Probiviri.

ART. 10 - ASSEMBLEA

10.1 All'Assemblea partecipano con diritto di voto gli Associati ordinari in regola con il pagamento dei contributi associativi e gli Associati aggregati, senza diritto di voto. Gli associati non in regola con i contributi possono partecipare senza diritto di intervento.

10.2 L'Assemblea:

10.2.a) Ricevute le indicazioni della Commissione di designazione, procede alla elezione del Presidente dell'Associazione mediante votazione a scrutinio segreto;

10.2.b) in una riunione successiva alla elezione del Presidente, su proposta del Consiglio Direttivo, elegge i Vice Presidenti ed approva il programma di attività;

10.2.c) su proposta del Presidente entrante determina il numero dei componenti del Consiglio Direttivo da eleggersi dall'Assemblea medesima, nei limiti stabiliti dall'art. 13.1 dello Statuto;

10.2.d) procede, secondo le modalità di cui al successivo art. 13, alla elezione dei membri del Consiglio direttivo, determinando quindi, su proposta del medesimo, i contributi per l'anno di esercizio, secondo quanto stabilito dall'art. 8 del presente Statuto;

10.2.e) elegge il Collegio dei Revisori Contabili (tre membri effettivi e due supplenti) ai sensi dell'art. 20 del presente statuto;

10.2.f) elegge il Collegio dei Probiviri;

10.2.g) elegge la Consulta Nazionale dei Porti;

10.2.h) delibera in ordine alla relazione annuale ed ai progetti di bilancio presentati dal Consiglio Direttivo;

10.2.i) delibera in materia di modifica dello statuto, secondo il disposto dell'art. 12.8, nonché di scioglimento dell'Associazione, attenendosi a quanto stabilito all'art. 25 dello statuto, e su ogni altro argomento posto all'approvazione.

10.2.l) delibera in ordine agli indirizzi generali dell'attività stessa.

10.3 Delle riunioni dell'Assemblea viene redatto verbale sottoscritto dal Presidente, dal segretario di Assemblea e dagli eventuali scrutatori.

10.4 Le deliberazioni assunte dall'Assemblea costituiscono vincolo per ogni associato nel rispetto della legge e di quanto previsto con il presente statuto.

ART. 11 - DELEGHE

11.1 Per la partecipazione alle Assemblee ogni associato può farsi rappresentare da altro associato.

11.2 Ogni associato non può essere portatore di più di due deleghe.

11.3 La delega per la rappresentanza in Assemblea deve essere formulata in forma scritta.

ART. 12 - CONVOCAZIONE E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

12.1 L'Assemblea che approva il bilancio è convocata dal Presidente dell'Associazione entro il 30 giugno di ciascun anno.

12.2 L'Assemblea sarà convocata in qualsiasi momento dal Presidente, ogniqualvolta lo deliberi il Consiglio Direttivo, su richiesta di almeno tre membri del Consiglio Direttivo, o di almeno un quinto dei voti assembleari degli Associati in regola con il pagamento dei contributi associativi.

12.3 Le convocazioni dell'Assemblea avvengono mediante avviso scritto a mezzo raccomandata od utilizzo di posta elettronica, o messaggio fax da spedirsi ai singoli associati almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione, salvo motivi di urgenza, nel qual caso tale termine può essere ridotto a dieci giorni.

12.4 L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza in prima e seconda convocazione ove la prima andasse deserta, nonché delle materie da trattare.

12.5 La seconda convocazione potrà avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima, almeno un'ora dopo, ma non oltre trenta giorni da questa.

12.6 L'Assemblea è valida quando siano presenti, direttamente o per delega, tanti Associati da rappresentare più della metà del numero globale dei voti spettanti a tutti gli Associati e determinato in base al comma 9 del presente articolo; in seconda convocazione, l'Assemblea è valida quando siano presenti, direttamente o per delega, tanti Associati da rappresentare almeno un terzo dei voti spettanti a tutti gli Associati e determinato in base al comma 9 del presente articolo.

12.7 Una volta validamente riunita, le deliberazioni dell'Assemblea sono assunte a maggioranza dei voti esprimibili dagli Associati presenti, senza tenere conto di astenuti e schede bianche.

12.8 È necessario il voto favorevole dei due terzi del numero complessivo dei voti spettanti a tutti gli Associati, per le deliberazioni che si riferiscono a modifiche dello statuto ed allo scioglimento dell'Associazione.

12.9 Assegnazione voti: ad ogni Associato spettano in Assemblea voti in numero determinato da apposito regolamento o deliberazione approvato dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

12.10 Il sistema di votazione è stabilito dal Presidente dell'Assemblea tra i seguenti: per alzata di mano, per appello nominale, per scrutinio segreto.

12.11 Per quanto attiene la nomina e le deliberazioni relative a persone, si adotta sempre lo scrutinio segreto.

ART. - 13 CONSIGLIO DIRETTIVO

13.1 Il Consiglio Direttivo è composto da nove sino a ventuno membri, ivi compresi il Presidente, i Vicepresidenti ed un componente nominato dal Presidente, sentito il Consiglio Direttivo.

13.2 I Consiglieri elettivi sono eletti dall'Assemblea a scrutinio segreto, da una lista di candidati in numero superiore al numero massimo dei consiglieri eleggibili. A tal fine il Presidente invita gli Associati a far pervenire per iscritto le candidature in tempo utile, e comunque almeno dieci giorni prima dell'Assemblea, perché siano sottoposte alla votazione. Nessun Associato può designare più di un candidato. I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica due anni, possono essere rieletti e ricoprire l'incarico consecutivamente fino a otto anni. [Vd. norme transitorie]

13.3 Qualora l'Impresa revochi la delega o cessi la partecipazione all'Associazione, il Consigliere decade dall'incarico. Decade altresì dall'incarico il Consigliere designato da un associato che sia in ritardo di oltre sei mesi nel versamento dei contributi associativi.

13.4 Nel caso vengano a mancare i componenti eletti dall'Assemblea, essi sono sostituiti dai primi dei non eletti. I membri subentranti restano in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

13.5 Nel caso in cui si dimetta o venga a mancare la maggioranza dei membri, il Consiglio decade automaticamente e si dovrà procedere alla convocazione dell'Assemblea per la elezione dell'intero Consiglio Direttivo.

13.6 Il Consiglio Direttivo si riunisce di regola almeno una volta ogni tre mesi e ogniqualevolta lo richiedano il Presidente o un terzo dei suoi membri.

13.7 La convocazione deve essere effettuata per lettera raccomandata, con messaggio fax o con posta elettronica da inviarsi almeno dieci giorni prima della riunione. In caso d'urgenza, almeno tre giorni prima della data stabilita, via fax o posta elettronica.

13.8 La partecipazione alle riunioni del Consiglio Direttivo è delegabile eccezionalmente ad altri esponenti dell'azienda associata quali: titolari, soci amministratori, soci accomandatari, presidente, amministratori delegati, consiglieri delegati, direttori generali e dirigenti con effettive responsabilità gestionali.

13.9 Il Consigliere che non partecipa alle riunioni del Consiglio formalmente convocate per più di tre volte consecutive senza aver motivato l'assenza, decade dall'incarico e può essere sostituito.

ART. 14 - DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

14.1 Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente dallo stesso delegato o dal più anziano d'età.

14.2 In caso di assenza anche dei Vicepresidenti, presiede il Consigliere più anziano di età.

14.3 Le riunioni sono valide quando è presente almeno la metà dei Consiglieri in carica.

14.4 Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti senza tenere conto delle astensioni e delle schede bianche.

14.5 Ciascun membro del Consiglio ha diritto a un voto, in caso di parità di voti prevale quello del Presidente. Per le votazioni concernenti persone, si procede a scrutinio segreto.

14.6 Della riunione viene redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ART. 15 - ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

15.1 Il Consiglio Direttivo:

15.1.a) dà esecuzione alle delibere dell'Assemblea;

15.1.b) determina le linee di indirizzo economico e politico dell'Associazione, ne controlla lo sviluppo e i risultati;

15.1.c) coadiuva il Presidente nell'espletamento del suo mandato, in particolare per l'assunzione di decisioni rilevanti;

15.1.d) propone all'Assemblea i Vice Presidenti indicati dal Presidente neoeletto;

15.1.e) nomina il Presidente della Consulta Nazionale dei Porti;

15.1.f) elegge i membri componenti la Commissione di Designazione, di cui all'art. 22 del presente Statuto;

15.1.g) approva il conto economico e budget preventivo da sottoporre all'Assemblea e la relazione annuale e delibera su ogni atto che non rientri nelle competenze del Presidente o sia espressamente riservato all'Assemblea;

15.1.h) elabora una proposta di contributo annuo dovuto dagli Associati e determina le relative modalità di corresponsione;

15.1.i) delibera in merito alle adesioni e alla esclusione degli Associati;

15.1.l) propone all'Assemblea le modifiche dello statuto ed adotta eventuali Regolamenti attuativi;

15.1.m) su proposta del Presidente nomina e revoca il Direttore dell'Associazione;

15.1.n) per specifiche esigenze può istituire commissioni di lavoro di cui ravvisi l'opportunità e ne nomina il Presidente;

15.1.o) delibera la eventuale adesione dell'Associazione ad altre organizzazioni pubbliche o private;

15.1.p) designa rappresentanti dell'Associazione in tutti gli organismi in cui ne sia prevista la presenza;

15.1.q) può convocare l'Assemblea ai sensi dell'articolo 12.

15.2 Alle sedute del Consiglio Direttivo partecipano di diritto i Revisori contabili e vi possono partecipare i Probiviri.

ART. 16 - PRESIDENTE

16.1 Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'Assemblea a scrutinio segreto a seguito della procedura di cui all'art. 22 del presente statuto; dura in carica un biennio ed è rieleggibile fino a due volte consecutive.

16.2 Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione e la rappresentanza nei confronti dei terzi in giudizio.

16.3 Propone all'Assemblea il numero dei componenti del Consiglio Direttivo in occasione della elezione dei Vice Presidenti.

16.4 Propone al Consiglio Direttivo i Vice Presidenti ed il programma del proprio mandato, nonché la nomina del Direttore;

16.5 Può attribuire specifiche deleghe ai Vicepresidenti, a singoli membri del Consiglio ed al Direttore per la realizzazione dei fini associativi.

16.6 Provvede a che sia data esecuzione alle deliberazioni assunte dagli organi collegiali.

16.7 Presiede l'Assemblea degli Associati e le riunioni del Consiglio Direttivo.

16.8 Il Presidente può invitare alle riunioni degli Organi associativi chiunque possa essere utile all'approfondimento dei punti all'ordine del giorno.

16.9 Può, in caso di motivata urgenza, esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, riferendo a questo nella prima riunione successiva da convocarsi con sollecitudine.

16.10 In caso di assenza o impedimento temporaneo, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente più anziano di età o da quello eventualmente delegato.

16.11 In caso di vacanza del Presidente, l'Assemblea per l'elezione di un nuovo Presidente deve essere convocata entro due mesi.

ART. 17 - I VICEPRESIDENTI

17.1 Nella realizzazione del programma di attività dell'Associazione, il Presidente è affiancato dai Vice Presidenti eletti e in numero massimo di tre. A tal fine, il Presidente presenta al Consiglio Direttivo gli indirizzi generali del proprio mandato, il programma di attività e propone i nomi dei Vice Presidenti in una riunione successiva a quella di designazione del Consiglio Direttivo ed antecedente all'Assemblea chiamata all'elezione.

17.2 Il Consiglio Direttivo vota il programma e la proposta concernente i Vice Presidenti per la successiva deliberazione da parte dell'Assemblea.

17.3 L'Assemblea vota contestualmente il programma e la proposta concernente i Vice Presidenti e le relative deleghe eventualmente affidate.

17.4 I Vicepresidenti durano in carica due anni e sono rieleggibili per non più di tre bienni consecutivi a quello di prima elezione. Ulteriori rielezioni sono ammesse dopo che sia trascorso un intervallo di tempo pari almeno ad un biennio. Nel caso vengano a mancare durante il biennio di carica, essi sono sostituiti, su proposta del Presidente, dal Consiglio Direttivo e scadono al termine del biennio di entrata in carica.

ART. 18 - CONSULTA NAZIONALE DEI PORTI

18.1 La Consulta dei Porti è costituita da Operatori Terminalisti Portuali.

18.2 In rappresentanza di ogni porto partecipa un solo Operatore Terminalista Portuale associato.

18.3 La Consulta esprime il proprio parere in merito a questioni portuali di interesse generale, coadiuvando in tal senso il Consiglio Direttivo e il Presidente circa le decisioni da assumere.

18.4 Il Consiglio Direttivo nomina il Presidente della Consulta Nazionale dei Porti.

ART. 19 - DIRETTORE

19.1 Il Direttore è nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente per un singolo periodo contrattuale massimo di quattro anni, rinnovabile.

19.2 Coadiuva il Presidente ed il Consiglio Direttivo nella gestione dell'attività dell'Associazione.

19.3 E' responsabile del funzionamento della struttura dell'Associazione e sovrintende a tutti i servizi e funzioni in cui questa si articola, in particolare sovrintende all'amministrazione ordinaria ed alla gestione amministrativa e finanziaria.

19.4 Redige il bilancio preventivo e consuntivo.

19.5 Propone al Presidente e al Consiglio Direttivo l'articolazione della struttura e provvede alla vigilanza sull'andamento degli uffici e dei servizi.

19.6 In conformità agli obiettivi dell'Associazione, nel rispetto delle deliberazioni al riguardo assunte, provvede all'assunzione e/o licenziamento del personale dipendente.

19.7 Partecipa alle riunioni di tutti gli organi dell'Associazione con funzione consultiva, senza diritto di voto e svolge le funzioni di Segretario dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, curando, in tale veste, la redazione e la custodia dei verbali.

ART. 20 - COLLEGIO DEI REVISORI CONTABILI

20.1 L'Assemblea elegge, a scrutinio segreto, un Collegio di tre Revisori contabili effettivi, nonché due supplenti, scegliendoli anche al di fuori dei rappresentanti dei soci dell'Associazione, in una lista di almeno sei candidati. A tal fine, in tempo utile per la votazione in Assemblea, il Presidente sollecita la richiesta delle candidature con comunicazione diretta a tutte le imprese associate.

20.2 Ciascun associato può votare per non più di due candidati. Risultano eletti Revisori effettivi i tre candidati che ottengono il maggior numero di voti e supplenti i successivi candidati in ordine di numero di preferenze raccolte; in caso di parità viene eletto quello più anziano d'età. I componenti eletti scelgono nel loro ambito un Presidente.

20.3 I Revisori Contabili hanno il compito di controllare che gli atti degli organi dell'Associazione siano conformi alla legge ed alle disposizioni del presente Statuto; seguono l'andamento amministrativo ed esercitano il controllo contabile dell'attività dell'Associazione.

20.4 I Revisori Contabili partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea e debbono presentare all'Assemblea che approva i bilanci una relazione sulle rilevazioni e valutazioni contenute nel progetto di bilancio.

20.5 I Revisori durano in carica due anni, non possono essere revocati se non per giusta causa e sono rieleggibili.

20.6 I Revisori possono svolgere le funzioni loro assegnate anche individualmente. Almeno uno dei Revisori sarà scelto tra i Revisori Contabili iscritti all'apposito Albo.

20.7 Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare un Revisore effettivo il Revisore contabile supplente subentra a quello effettivo in ordine al numero dei voti conseguiti; in caso di parità subentra quello più anziano di età.

ART. 21 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

21.1 L'Assemblea, in un anno diverso da quello dell'elezione del Presidente, elegge, a scrutinio segreto, cinque probiviri, i quali durano in carica quattro anni e sono rieleggibili senza limiti di mandato.

21.2 Ciascun associato può esprimere fino ad un massimo di due preferenze nell'ambito di una lista che sia composta da un numero di candidati superiori ai seggi da ricoprire. A tal fine, nel convocare l'Assemblea chiamata all'elezione, il Presidente invita gli associati a far pervenire per iscritto le candidature in tempo utile perché siano sottoposte alla votazione.

21.3 Alla carica di Proboviro possono essere candidate anche persone che non abbiano diretta responsabilità d'impresa.

21.4 La carica di Proboviro è incompatibile con la carica di Presidente o di Proboviro di un'altra organizzazione confederata e di Confindustria, nonché con ogni altra carica interna all'Associazione.

21.5 Spetta ai Probiviri, anche su istanza di una sola delle parti, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte tra le componenti dell'Associazione che non si siano potute definire bonariamente. A tal fine, per la costituzione del collegio arbitrale chiamato alla risoluzione della controversia, ciascuna parte interessata provvede alla nomina di un Proboviro di sua fiducia, scelto tra i cinque Probiviri eletti dall'Assemblea.

21.6 Il Presidente del predetto collegio è scelto tra i cinque probiviri con l'accordo dei due Probiviri nominati dalle parti. In caso di dissenso, la nomina sarà richiesta, dai due Probiviri già nominati, al Presidente del Tribunale di Genova, che provvederà alla scelta, sempre tra i cinque Probiviri eletti dall'Assemblea.

21.7 Il Presidente del collegio arbitrale ed i singoli Probiviri sono tenuti a dichiarare per iscritto che non ricorre alcuna delle fattispecie di incompatibilità previste dagli artt. 51 e 52 del Codice di procedura civile e dal presente Statuto.

21.8 Il collegio arbitrale stabilisce, di volta in volta, le regole procedurali ed i mezzi istruttori da adottare per risolvere la controversia sotto giudizio, tenendo anche presenti i criteri procedurali fissati nel regolamento confederale. Il collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale.

21.9 Il lodo deve essere deliberato a maggioranza di voti entro sessanta giorni dalla data in cui il collegio si è costituito e ha avviato l'esame della controversia; tale termine è prorogabile fino ad un massimo di ulteriori quindici giorni.

21.10 Il lodo deve essere comunicato alle parti interessate e al Presidente dell'Associazione entro cinque giorni dalla data della deliberazione. Il lodo è inappellabile, fatto salvo l'appello ai Probiviri di Confindustria.

21.11 In ogni caso il collegio arbitrale costituito, comunica ai Probiviri confederali la controversia ad esso demandata; a tale riguardo, il Collegio dei Probiviri della Confederazione, di propria iniziativa o su richiesta del collegio arbitrale può fornire elementi di orientamento per la risoluzione delle controversie.

21.12 L'interpretazione del presente statuto, nonché di ogni altra norma regolativa dell'Associazione, è di competenza dei Probiviri.

21.13 Fatto salvo quanto diversamente stabilito dal presente statuto, la decadenza dalle cariche può essere disposta, oltre che dagli organismi che hanno proceduto alle designazioni e alle nomine, dai Probiviri per gravi motivi, tali da rendere incompatibile la permanenza nelle cariche stesse.

21.14 Per tutti i casi di cui ai precedenti commi nei quali non sussista una controversia, i cinque Probiviri eletti dall'Assemblea designano, all'inizio di ogni anno solare e a maggioranza tra loro, tre Probiviri delegati ad assolvere funzioni interpretative e/o disciplinari.

21.15 L'esame di eventuali controversie connesse alle attribuzioni di cui al precedente comma, escludendo quelle disciplinari, spetta ai restanti due probiviri eletti dall'Assemblea, convocati in collegio speciale.

21.16 I Probiviri si pronunciano, infine, in tutti gli altri casi previsti dal presente statuto, secondo le modalità all'uopo stabilite.

ART. 22 - COMMISSIONE DI DESIGNAZIONE E PROCEDURA PER ELEZIONE DEL PRESIDENTE

22.1 Ai fini di esperire in via riservata, in occasione dell'elezione del Presidente dell'Associazione la più ampia consultazione degli Associati, la Commissione di Designazione è costituita da tre membri, eletti dal Consiglio Direttivo, scelti fra gli Associati che hanno maturato una significativa esperienza in seno all'Associazione.

In tale occasione, sarà compito della Commissione medesima ascoltare in via riservata tutti gli associati.

22.2 Della Commissione di Designazione non può far parte il Presidente in carica.

22.3 La Commissione di Designazione è costituita almeno due mesi prima della data di scadenza del mandato presidenziale e dura in carica fino alla nomina del nuovo Presidente.

22.4 La Commissione di Designazione sottopone all'Assemblea una o più candidature raccolte nel corso della consultazione degli Associati.

22.5 Sino a quando il nuovo Presidente non è eletto, sono prorogati i poteri del precedente.

ART.23 - AMMINISTRAZIONE E FONDO COMUNE

23.1 L'esercizio finanziario decorre dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

23.2 Al termine di ogni esercizio il Direttore redige il bilancio consuntivo e preventivo.

23.3 I bilanci e le relazioni dei Revisori approvati dal Consiglio Direttivo devono essere inviati al domicilio degli associati almeno quindici giorni prima dell'Assemblea.

23.4 Il fondo comune è costituito dalle eventuali eccedenze attive delle gestioni annuali.

ART. 24 - MODIFICHE DELLO STATUTO

24.1 Le modifiche statutarie devono essere approvate con il voto favorevole di non meno dei due terzi dei voti complessivamente attribuiti agli Associati, secondo quanto previsto dall'art.12, comma 8 del presente Statuto.

ART. 25 - SCIoglimento DI ASSITERMINAL

25.1 Lo scioglimento di Assiterminal deve essere deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole dei due terzi dei voti complessivamente attribuiti agli Associati, secondo quanto previsto dall'art.12, comma 8 del presente Statuto.

25.2 In caso di deliberazione l'esecuzione verrà affidata ad uno o più liquidatori da nominarsi dall'Assemblea, la quale stabilirà anche le norme da seguire per il recupero degli eventuali crediti.

25.3 In caso di scioglimento di Assiterminal per qualunque causa, il patrimonio residuo, soddisfatte tutte le eventuali passività, dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito il Collegio dei Revisori contabili e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. E' esclusa comunque, sia durante la vita associativa, sia in caso di scioglimento, la distribuzione agli associati di avanzi di gestione del patrimonio residuo dell'Associazione.

ART. 26 - NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si intendono applicabili le norme di legge vigenti.

NORME TRANSITORIE E DI PRIMA APPLICAZIONE

A) Il Presidente, i Vice Presidenti, i componenti del Consiglio Direttivo in carica alla data di approvazione delle presenti modifiche mantengono la carica, sino all'Assemblea di rinnovo delle rispettive cariche che si terrà nel primo quadrimestre del 2013.

B) Al fine del tetto massimo di otto anni consecutivi di partecipazione al Consiglio Direttivo non si computano i periodi di mandato ricoperti sino all'approvazione delle presenti modifiche statutarie.

C) I componenti il Collegio dei Revisori in carica alla data di approvazione delle presenti modifiche statutarie mantengono la loro carica fino all'Assemblea ordinaria di approvazione del bilancio consuntivo del 2012.

D) I Proviviri in carica alla data di approvazione delle presenti modifiche statutarie mantengono la loro carica fino al 31/12/2013.

E) La norma (art. 11.2) che prevede la possibilità di due deleghe in Assemblea ha valore transitorio di prima applicazione.